RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA



Direzione: DIREZIONE

Area:

$DETERMINAZIONE \ (con\ firma\ digitale)$

N. A00093 Oggetto:	del	22/04/2020)		Proposta n. 90 del	26/03	3/2020		
	A PER	TAGLI BOSC	HIVI COMUN	NE DI NESI	POLO SIG. FRANCO S	SEBAS	STIAN	NO CAVALLARI	
. 0									
Proponente:									
Estensore				•	PIVA GIOVANNI			firma elettronica	
Responsabile d	el proc	cedimento		0	PIVA GIOVANNI			firma elettronica	
Responsabile d	ell' Ar	ea	-	U					
Direttore			O		V. LODOVISI			firma digitale	
Firma di Conce	erto								

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

Vista la richiesta del comune di NESPOLO prot 382 del 7 marzo 2020 acquisita al protocollo dell'Ente al numero 514 DEL 10.03.2020 per i seguenti terreni:

RICHIEDENTE	COMUNE	FOGLIO	P.LLA	SUPERFICIE MQ
FRANCO SEBASTIANO CAVALLARI	NESPOLO Loc. Cerreta	2	48-49	11.110

Visto il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7"Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)";

Vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n°29 articolo 28 commi 1 e 2;

Rilevato che

 Il taglio è già stato oggetto di nulla osta rilasciato con determinazione numero 3 del 26.01.2018

Constatato che:

 Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Regolamento Forestale Regionale l'autorità competente può acconsentire a una proroga di durata non superiore ai 12 mesi.

Ritenuto che

 In ragione di quanto enunciato è possibile rilasciare il richiesto nulla osta ai fini ambientali come previsto dalla Legge Regionale 29/1997 mantenendo le prescrizioni di cui al nulla osta rilasciato con determinazione numero 48 del 16.3.2017 trasmessa al Comune con Nota 833 del 31.3.2017.

DETERMINA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione
- 2) Di rilasciare il richiesto NULLA OSTA di compatibilità ambientale all'effettuazione del taglio mantenendo le identiche mantenendo le prescrizioni di cui al nulla osta rilasciato con determinazione numero 3 del 26.01.2018
- 3) Di dare atto che il presente nulla osta non pregiudica i diritti di terzi e che pertanto l'accertamento relativo alla situazione proprietaria e all'inesistenza di eventuali altri diritti, servitù ed usi spetta all'autorità competente al rilascio del provvedimento definitivo;
 - 4) Di dare atto che il presente nulla osta non sostituisce né le prescrizioni di massima né le vigenti regole di buona condotta nella esecuzione dei tagli;
- 5) Di dare atto che il presente nulla osta, avendo natura di atto endoprocedimentale, non sostituisce la decisione definitiva adottata dalla autorità competente la quale, in ogni caso, è tenuta al recepimento di tutte le prescrizioni emanate dall'autorità responsabile della gestione del vincolo di tutela ambientale;
- **6)** Di dare atto che il presente nulla osta non sostituisce le eventuali autorizzazioni relative agli assetti idrogeologici ed alla tutela del suolo rilasciate dalle competenti autorità;
- 7) Di dare atto che il presente nulla osta non sostituisce le eventuali autorizzazioni o nulla osta relative alla tutela del paesaggio rilasciate dalle competenti autorità,
- 8) Di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente nulla osta costituisce fatto penalmente perseguibile e che sono responsabili della corretta esecuzione dei lavori il proprietario del bosco in quanto committente e l'esecutore materiale del taglio;

- 9) Il presente nulla osta verrà trasmesso al servizio Vigilanza, Ai Carabinieri Forestali Comando Stazione territorialmente competente e al Comune territorialmente competente
- 10) il presente nulla osta costituisce atto di assenso alla proroga dell'atto principale di competenza comunale che , ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Regolamento forestale regionale non può superare i 12 mesi. la validità del presente nulla osta decade di conseguenza con l'atto autorizzatorio principale di competenza comunale.
- **11)**La pubblicazione del presente atto avverrà tramite affissione all'albo pretorio telematico
- **12)** Avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - Richiesta di intervento del Difensore Civico Regionale presentando richiesta all' Ufficio del Difensore civico della Regione Lazio, via della Pisana 1301 00163 Roma fax 06.65932015, e-mail: difensore.civico@regione.lazio.it PEC: difensorecivico@cert.consreglazio.it
 - Ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 2, lett b) e art. 21 della L. 1034/71 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco all'albo pretorio comunale, ovvero, da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza:
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

